



2024/1130

26.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1130 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli di tali movimenti
- (2) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni alle quali gli animali da compagnia delle specie elencate all'allegato I, parte A, di tale regolamento, vale a dire cani, gatti e furetti, possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), tali animali da compagnia devono essere stati sottoposti a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti all'allegato IV di tale regolamento.
- (3) In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo elencato, tra l'altro, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (4) Per figurare nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, un territorio o un paese terzo dovrebbe presentare una domanda in cui dimostra di soddisfare, per cani, gatti e furetti da compagnia, almeno i requisiti specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), al fine di garantire un livello sufficiente di sicurezza relativamente ai rischi per la salute pubblica e animale connessi a tali movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- (5) L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi che beneficiano della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.

⁽¹⁾ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).

- (6) I controlli effettuati negli ultimi anni dalle autorità nazionali presso i punti di ingresso nell'Unione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 hanno evidenziato ripetute non conformità relative alle misure sanitarie di prevenzione della rabbia per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia. Tali non conformità comprendono l'assenza e la somministrazione inadeguata della vaccinazione antirabbica nonché la presentazione di documenti falsi attestanti la vaccinazione antirabbica, la cui validità è stata tuttavia certificata in modo inesatto nei certificati sanitari che accompagnano gli animali.
- (7) Fra i requisiti che i paesi terzi devono soddisfare nella domanda di inserimento nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, la lettera d) di tale articolo richiede che siano in vigore e efficacemente attuate per ridurre al minimo i rischi di infezioni degli animali da compagnia norme in materia di prevenzione e controllo della rabbia, comprese norme in materia di vaccinazione degli animali domestici contro la rabbia.
- (8) I servizi preposti ai controlli ufficiali devono inoltre garantire che cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti siano accompagnati da certificati sanitari debitamente compilati e rilasciati conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 576/2013. Ciò implica verificare e certificare che tali animali da compagnia abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica pienamente conforme alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (9) La Bielorussia e la Russia hanno fornito garanzie a tal fine unitamente alla loro domanda di inserimento nell'elenco. Le non conformità ripetutamente individuate dalle autorità nazionali ai punti di ingresso nell'Unione per quanto riguarda cani, gatti e furetti da compagnia oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia rispecchiano tuttavia gravi carenze nell'applicazione della legge a livello di tali paesi. Tali carenze sollevano seri dubbi in merito all'applicazione continua e all'effettiva attuazione delle norme sulla prevenzione e il controllo della rabbia garantite dalle autorità competenti di tali paesi terzi, nonché sull'esattezza della certificazione ufficiale rilasciata al loro livello.
- (10) Considerata la significativa prevalenza di casi di non conformità relativi allo stato vaccinale antirabbico degli animali da compagnia e l'accuratezza della relativa certificazione, l'esenzione per cani, gatti e furetti da compagnia originari della Bielorussia e della Russia dall'obbligo di sottoporsi a test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell'Unione solleva notevoli preoccupazioni in merito al rischio di introduzione della rabbia nell'Unione attraverso movimenti a carattere non commerciale di tali animali da compagnia.
- (11) La situazione epidemiologica sfavorevole in Bielorussia e Russia, dove la rabbia rimane presente ed è regolarmente rilevata in cani e gatti, come attestato dalle informazioni raccolte a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale per la salute animale, contribuisce inoltre ad aumentare ulteriormente il rischio di introduzione della rabbia nell'Unione.
- (12) Per affrontare la situazione e attenuare il rischio di introduzione della rabbia attraverso movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti che sono oggetto di movimenti dalla Bielorussia e dalla Russia, è opportuno reintrodurre l'obbligo per tali animali da compagnia di sottoporsi a un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nel territorio dell'Unione.
- (13) È pertanto necessario aggiornare l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 ed eliminare da tale elenco le voci relative alla Bielorussia e alla Russia.
- (14) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 dalla Bielorussia e dalla Russia e di rispettare il calendario di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 per il riconoscimento della validità di un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 16 settembre 2024.

- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«PARTE 2

Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
AC	Isola dell'Ascensione	
AE	Emirati arabi uniti	
AG	Antigua e Barbuda	
AR	Argentina	
AU	Australia	
AW	Aruba	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BB	Barbados	
BH	Bahrein	
BM	Bermuda	
BQ	Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	
CA	Canada	
CL	Cile	
CW	Curaçao	
FJ	Figi	
FK	Isole Falkland	
GB	Regno Unito (*)	
GG	Guernsey	
HK	Hong Kong	
IM	Isola di Man	
JM	Giamaica	
JP	Giappone	
JE	Jersey	
KN	Saint Kitts e Nevis	
KY	Isole Cayman	
LC	Santa Lucia	
MS	Montserrat	
MK	Macedonia del Nord	
MU	Maurizio	
MX	Messico	
MY	Malaysia	
NC	Nuova Caledonia	
NZ	Nuova Zelanda	

Codice ISO	Territorio o paese terzo	Territori compresi
PF	Polinesia francese	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena	
SX	Sint Maarten	
TT	Trinidad e Tobago	
TW	Taiwan	
US	Stati Uniti d'America	AS —Samoa americane GU —Guam MP —Isole Marianne settentrionali PR — Portorico VI — Isole Vergini americane
VC	Saint Vincent e Grenadine	
VG	Isole Vergini britanniche	
VU	Vanuatu	
WF	Wallis e Futuna	

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor [cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»